

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

R.D. 318 del 1942
CAPO I - Disposizioni di attuazione

Art. 30 Articolo 30 (Abrogato)

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro.

Nell'ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.